



GRUPPO
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

La Rivista / Quaderno n° 3

Fascicolo speciale monografico

A cura di

**Antonello LO CALZO, Leonardo PACE,
Giuliano SERGES, Cecilia SICCARDI,
Pietro VILLASCHI**

**«Diritto e nuove tecnologie
tra comparazione e interdisciplinarietà»**

in memoria di

PAOLO CARROZZA



La Rivista / Quaderno n° 3
Fascicolo speciale monografico

A cura di

**Antonello LO CALZO - Leonardo PACE - Giuliano SERGES -
Cecilia SICCARDI - Pietro VILLASCHI**

**Diritto e nuove tecnologie
tra comparazione e interdisciplinarietà**

Atti del Seminario di diritto comparato – 26 marzo 2021

in memoria di
Paolo Carrozza

Contributi di:

A. Al Hasani Maturano, D. Baldoni, S. Barbareschi, M. Bardin, C. Bologna, F. Camillieri, V. Cavani, D. Chinni, F. Cirillo, Y.M. Citino, E. Cocchiara, C. Colapietro, E. Cremona, M. D'Amico, L. Del Corona, C. Della Giustina, L. Dell'Atti, G. Donato, M. Falduti, M. Fasan, A. Ferrero, N. Fiano, R. Fittipaldi, V. Fogliame, I. Forgone, V. Fredianelli, A. Fricano, M. García Goldar, A. Giubilei, L. Grimaldi, E. La Fauci, A. Lauro, F. Laviola, L. Lorenzini, E. Mantovani, V. Martínez Torres, F. Musella, F. Novello, J. Ocón García, F. Paolucci, L. Pasqui, P. Passaglia, A. Prozzo, P.G. Puggioni, M. Rhao, C. Righetti, L. Rinaldi, D. Rosani, P. Rossi, M. Dorado Ruiz, L. Rullo, F. Severa, C. Severino, I. Spadaro, F. Spagnoli, V. Telaro, A. Valsecchi, G. Verrigno, P. Villaschi, D. Zecca, G. Ziccardi.

Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2021/2 de «La Rivista Gruppo di Pisa»

Atti del Seminario di diritto comparato dell'Associazione "Gruppo di Pisa" del 26 marzo 2021 su "Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà" – Università degli Studi di Milano

Tutti i contributi sono stati sottoposti a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista

Finito di comporre nel mese di novembre 2021

La Rivista **Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale** è inclusa tra le riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche. Codice **ISSN: 2039-8026**.

Per il triennio 2020-2022, **Direttore responsabile:** Marilisa D'Amico (*Università degli Studi di Milano*).

Comitato di Direzione: Adriana Apostoli (*Università degli Studi di Brescia*), Carlo Colapietro (*Università degli Studi "Roma Tre"*), Giacomo D'Amico (*Università degli Studi di Messina*), Gianluca Famiglietti (*Università di Pisa*), Gennaro Ferraiuolo (*Università degli Studi di Napoli "Federico II"*), Federica Grandi (*"Sapienza" Università di Roma*).

Comitato di Redazione: Antonello Lo Calzo (Coordinatore) (*Università degli Studi del Sannio di Benevento*), Rossana Caridà (*Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro*), Arianna Carminati (*Università degli Studi di Brescia*), Martina Contieri (*Università degli Studi di Napoli "Federico II"*), Alessia Fusco (*Università degli Studi di Torino*), Marsid Laze (*"Sapienza" Università di Roma*), Cristina Luzzi (*Università di Pisa*), Giuditta Marra (*"Sapienza" Università di Roma*), Andrea Napolitano (*Università degli Studi di Napoli "Parthenope"*), Costanza Nardocci (*Università degli Studi di Milano*), Leonardo Pace (*Università degli Studi "Roma Tre"*), Valentina Pupo (*Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro*), Giada Ragone (*Università degli Studi di Milano*), Umberto Ronga (*Università degli Studi di Napoli "Federico II"*), Giuliano Serges (*Università degli Studi "Roma Tre"*), Cecilia Siccardi (*Università degli Studi di Milano*).



RIVISTA DEL GRUPPO DI PISA - INDICE DEL QUADERNO N° 3

Nota dei curatori

Antonello LO CALZO, Leonardo PACE, Giuliano SERGES, Cecilia SICCARDI, Pietro VILLASCHI.....	1
--	---

Presentazione

Marilisa D'AMICO.....	5
-----------------------	---

Introduzione al Seminario

Carlo COLAPIETRO, <i>Le sfide del “Costituzionalismo digitale”: un approccio originale al rapporto tra diritto e nuove tecnologie</i>	7
---	---

PRIMA SESSIONE

Relazioni

Fortunato MUSELLA, <i>Legge e amministrazione digitale. Lo spazio conteso della regolazione pubblica</i>	15
Caterina SEVERINO, <i>La democrazia francese e le sfide del digitale: tra opportunità e rischi</i>	33
Giovanni ZICCARDI, <i>Profilazione dell'individuo, Big Data, e metadati: comprendere le tecnologie attuali per comprendere i contenuti d'odio online</i>	49

SECONDA SESSIONE

PARTE I

LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
E NUOVE TECNOLOGIE

Presentazione della coordinatrice

Chiara BOLOGNA, *Libertà di espressione e riservatezza «nella rete»?*
Alcune osservazioni sul mercato delle idee nell'agorà digitale 67

Contributi dei partecipanti

Amir AL HASANI MATURANO, *El dilema entre censurar o amparar la libertad de expresión en el ciberespacio* 81

Valentina CAVANI, *Diritto all'oblio. Dal diritto "ad essere dimenticati" al diritto alla deindicizzazione* 91

Francesco CIRILLO, *Il fondamento costituzionale dei neurodiritti*..... 107

Camilla DELLA GIUSTINA, *L'uso privato dei droni: una nuova sfida per i diritti umani?*..... 123

Giuseppe DONATO, *La negazione delle libertà negative: quali regole sul territorio dei social network* 137

Antonella FERRERO, *I diritti dei minori nell'ambiente digitale*..... 149

Mónica GARCÍA GOLDAR, *La Directiva (UE) 2019/770 y los aspectos más relevantes de su ámbito de aplicación*..... 159

Andrea GIUBILEI, *Il nuovo Oversight Board istituito per il controllo dei contenuti su Facebook alla luce delle sue prime decisioni: tra natura paragiurisdizionale e tutela della libertà d'espressione*..... 179

Francesco LAVIOLA, *Diritti fondamentali ed efficienza economica nel mercato digitale: tra protezione dei dati personali e tutela della concorrenza* 195

Luca RINALDI, *Le piattaforme tra diritto pubblico e diritto privato: libertà d'espressione, discorso politico e social network in alcuni casi recenti tra Italia e Stati Uniti*..... 211

Domenico ROSANI, *Nuove vie costituzionali (comparate) per promuovere i diritti dei minori nella disciplina delle nuove tecnologie* 229

Ignazio SPADARO, *Il contrasto alla disinformazione e ai discorsi d'odio nell'ambiente digitale e le possibili ricadute sulla forma di stato*..... 243

Pietro VILLASCHI, <i>Profilazione online e manipolazione del consenso nella bubble democracy</i>	257
Michaël BARDIN, <i>La loi Avia et la lutte contre les contenus haineux sur internet. Contexte, inspiration et échec (ou la chronique d'un désastre annoncé)</i>	271
Marco RHAO, <i>Gaia X: un'analisi giuspubblicistica dei cloud europei</i>	283

PARTE II

GARANZIA DEI DIRITTI E NUOVE TECNOLOGIE

Contributi dei partecipanti

Simone BARBARESCHI, <i>Rivoluzione digitale e diritti dei disabili: la tecnologia come fattore inclusivo e la tutela dell'habeas mentem</i>	299
Federica CAMILLIERI, <i>Gli algoritmi predittivi alla luce dei principi delineati nella European Ethical Charter</i>	313
Marta FASAN, <i>L'intelligenza artificiale nella dimensione giudiziaria. Primi profili giuridici e spunti dall'esperienza francese per una disciplina dell'AI nel settore della giustizia</i>	325
Valentina FREDIANELLI, <i>La Dataveillance e il sistema di credito sociale cinese</i>	341
Laura GRIMALDI, <i>Giustizia predittiva e garanzie del giusto processo</i>	353
Enrico MANTOVANI, <i>Intelligenza artificiale e discriminazione: quali prospettive? Il modello inglese del Data trust</i>	367
Federica NOVELLO, <i>Rapporto tra metodi di calcolo degli assegni di mantenimento e intelligenza artificiale. Spunti di diritto comparato e prospettive de iure condendo</i>	381
Juan OCÓN GARCÍA, <i>Vida privada versus seguridad pública: en busca de una solución ponderada al cifrado fuerte de comunicaciones</i>	395
Alessandra PROZZO, <i>Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed effettività dei diritti</i>	407
María RUIZ DORADO, <i>SITEL e Captatore informatico? Due strumenti di indagine tecnologica con particolari implicazioni costituzionali</i>	421
Davide ZECCA, <i>L'autonomia della pretesa alla segretezza delle comunicazioni digitali fra nuovi diritti ed equo contemperamento di interessi divergenti</i>	437

PARTE III

GIUSTIZIA E NUOVE TECNOLOGIE

Presentazione del coordinatore

Paolo PASSAGLIA, *Introduzione* 453

Contributi dei partecipanti

Emanuele COCCHIARA, *Algoritmi amministrativi e principio di legalità: riflessioni interne e spunti di comparazione* 459

Lavinia DEL CORONA, *I social media e la disinformazione scientifica: spunti per un cambiamento di rotta alla luce dell'esperienza statunitense ed europea*..... 473

Mattia FALDUTI, *L'imprevedibilità del diritto vivente: accesso e analisi del dato giudiziario*..... 489

Nannerel FIANO, *La robotizzazione delle decisioni amministrative e della decisione giudiziale. Problematiche di diritto costituzionale in chiave comparata con la Germania*..... 501

Ilde FORGIONE, *L'esercizio del potere tramite i dati, tra logica small e big data* 515

Alessandro LAURO, *Sicurezza cibernetica e organizzazione dei poteri: spunti di comparazione* 529

Virginia MARTÍNEZ TORRES, *La cuarta revolución industrial: el principio de capacidad económica en la digitalización y la robótica* 547

Federica PAOLUCCI, *Il riconoscimento facciale: una sfida di policy per il futuro dei diritti fondamentali*..... 561

Pier Giuseppe PUGGIONI, *Il giudice e l'estraneo. Spigolature su intelligenza artificiale, giudizio e soggettività* 575

Philipp ROSSI, *Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nell'informatica pubblica alla luce della competenza esclusiva statale in materia di «Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui all'art. 117, comma secondo, lettera r) della Costituzione*..... 591

Luigi RULLO, *Corti costituzionali e social media. Una panoramica europea* 607

Andrea VALSECCHI, *La spersonalizzazione della funzione giudicante: un primo sguardo sulla giustizia algoritmica* 625

PARTE IV

POTERE POLITICO E NUOVE TECNOLOGIE

Presentazione del coordinatore

Daniele CHINNI, *Potere politico e nuove tecnologie. Spunti conclusivi a margine della discussione nell'atelier* 641

Contributi dei partecipanti

Diego BALDONI, *La raccolta delle firme online nella democrazia regionale: linfa tecnologica per una partecipazione ancora offline*..... 649

Ylenia Maria CITINO, *Il “fatto digitale” e l’elasticità costituzionale nei processi di formazione del governo*..... 667

Elia CREMONA, *Le nuove tecnologie oltre la “grande dicotomia” tra pubblico e privato* 681

Luca DELL’ATTI, *E-Democracy e partiti populistici. Un lettura del paradigmatico caso del Movimento 5 Stelle attraverso gli artt. 49 e 67 Cost.* 697

Raffaella FITTIPALDI, *La strategia tecnico-politica dei partiti digitali tra potere e orizzontalità: il caso di Podemos* 711

Virgilia FOGLIAME, *Democrazia partecipativa e processi deliberativi alla luce della rivoluzione digitale: la “rappresentanza connessa”* 725

Alessandro FRICANO, *Prove tecniche di resilienza costituzionale: l’assalto a Capitol Hill e la censura mediatica di Donald Trump*..... 733

Erika LA FAUCI, *I partiti politici e le piattaforme digitali: più tecnologia e meno democrazia?*..... 745

Lucie LORENZINI, *Souveraineté numérique : Quelle place pour l’État dans le cyberspace ?*..... 759

Leonardo PASQUI, *La costituzione economica tra opinione pubblica e bubble democracy* 773

Camille RIGHETTI, *Un an après, quelle révolution numérique pour le parlement français à l’heure de la crise sanitaire?* 787

Francesco SEVERA, *La dissoluzione dello spazio pubblico. Il fattore “tecnologico” tra geodiritto e geopolitica*..... 801

Federico SPAGNOLI, <i>Parlamenti virtuali: una soluzione d'emergenza?</i> <i>Riflessioni in prospettive comparata</i>	815
Vincenzo TELARO, <i>I servizi di rete sociale (social network) come spazio pubblico d'espressione politica. Verso il "giudice" digitale?</i>	829
Giuseppe VERRIGNO, <i>Potere politico e nuove tecnologie: il vertice dell'esecutivo nel tempo del consenso digitale</i>	839
<i>Informazioni sui Curatori e sugli Autori</i>	851



SECONDA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO
«DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE TRA COMPARAZIONE E INTERDISCIPLINARITÀ»
- IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA -

I *SOCIAL MEDIA* E LA DISINFORMAZIONE SCIENTIFICA: SPUNTI PER UN
CAMBIAMENTO DI ROTTA ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA
STATUNITENSE ED EUROPEA

LAVINIA DEL CORONA

SOMMARIO: 1. La disinformazione *online* e i sistemi algoritmici di raccomandazione. – 2. Disinformazione scientifica e sfiducia nella scienza. – 3. I pericoli connessi alla crisi della scienza come autorità epistemica. – 4. La disinformazione scientifica durante la pandemia. – 5. L'esigenza di un cambiamento di rotta. – 6. Due diversi approcci al problema della disinformazione *online*. – 6.1. La libertà di espressione *online* negli Stati Uniti. – 6.2. La libertà di espressione *online* in Europa. – 7. Nuove prospettive di intervento.

1. La disinformazione online e i sistemi algoritmici di raccomandazione

Negli ultimi decenni i media tradizionali hanno progressivamente visto indebolirsi il loro ruolo di “guardiani” dell'informazione, ossia di controllori, tenuti a verificare la fondatezza delle notizie e delle informazioni prima della loro pubblicazione¹. Ciò perché, come è noto, nell'era digitale, le informazioni si diffondono e circolano anche, ed in modo sempre più preponderante, attraverso nuovi canali, quali in primo luogo i *social networks*².

¹ Sul tema O. O'NEILL, *Trust and Accountability in a Digital Age*, Cambridge, 2019.

² M. FASAN, *Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1/2019, 110.

Si tratta di canali rispetto a cui non è ancora chiaro fino a che punto l'autorità pubblica sia effettivamente legittimata ad intervenire per garantire una certa qualità dell'informazione e in cui finora sono stati adottati, dagli Stati o su iniziativa spontanea delle stesse piattaforme digitali, solo embrionali tentativi di disciplina, incapaci di porre un effettivo argine al fenomeno della disinformazione *online*.

Il problema risulta peraltro aggravato dai meccanismi tramite cui le informazioni circolano e sono rese disponibili nelle piattaforme digitali. Il fenomeno della disinformazione non è infatti certamente nuovo, ma i meccanismi di funzionamento delle piattaforme *online* ne aumenta fortemente la pericolosità.

In particolare, il problema principale della disinformazione *online* pare in gran parte legato all'utilizzo dei c.d. "sistemi algoritmici di raccomandazione"³. Tali sistemi, originariamente utilizzati per fini commerciali, sono infatti ormai impiegati dai motori di ricerca e dai *social networks* anche per la selezione delle informazioni da sottoporre all'utente: tra la miriade di contenuti disponibili l'algoritmo seleziona e offre all'utente quelli che potrebbero suscitare maggiore interesse e interazione. I dati relativi all'utente, i c.d. *big data*, vengono cioè utilizzati per elaborare un profilo, sulla cui base avviene la selezione delle informazioni.

Come ormai noto, i sistemi di raccomandazione portano alla formazione delle c.d. "bolle informative", o "camere dell'eco"⁴, ossia spazi virtuali chiusi all'interno dei quali gli utenti rimbalzano e auto-confermano le medesime credenze e idee. Le camere dell'eco fanno infatti leva sui *bias* confermativi delle persone: non stimolano il confronto, ma amplificano e rafforzano il pensiero di un gruppo che la pensa allo stesso modo⁵ portando quindi alla polarizzazione delle idee e a forme di vera e propria distorsione della realtà. In molte di tali "bolle" a circolare non sono solo opinioni ma notizie false o distorte, che vengono suggerite agli utenti senza che gli stessi siano messi effettivamente nella condizione di accedere a fonti che forniscano una diversa ricostruzione dei fatti. Si comprende dunque come il confine tra il "vero" ed il "falso", che è già di per sé fisiologicamente impreciso, rischi in tal modo di diventare completamente indeterminato.

³ *Ex multis* si v. M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *MediaLaws*, 1/2017, 39; R. MONTALDO, *La tutela del pluralismo informativo nelle piattaforme online*, in *MediaLaws*, 1/2020, 224.

⁴ G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, 1/2018, 28 ss.; A. D'ALOIA, *Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1/2019, 22 ss.; M. FASAN, *Intelligenza artificiale e pluralismo*, cit., 109.

⁵ Sul tema, *ex multis*, si v. C.R. SUNSTEIN, *#republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, Bologna, 2017, 13 ss.; M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete*, cit., 27 ss.; O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, 1/2018, 1 ss.; A. PERUZZI-F. ZOLLO-A.L. SCHMIDT-W. QUATTROCIOCCI, *From Confirmation Bias to Echo-Chambers: a data-driven approach*, in *Sociologia e Politiche Sociali*, 3/2018, 54; G.D. HOOKE PEARSON-S. KNOBLOCH-WESTERWICK, *Is the Confirmation Bias Bubble Larger Online? Pre-Election Confirmation Bias in Selective Exposure to Online versus Print Political Information*, in *Mass Communication and Society*, 4/2019, 467.

2. Disinformazione scientifica e sfiducia nella scienza

Il fenomeno della diffusione, intenzionale o meno, di notizie, in tutto o in parte, false – le c.d. *fake news* – o fuorvianti sta avendo un effetto particolarmente negativo sull'informazione scientifica. Un aspetto caratterizzante l'era digitale è infatti proprio la diffusione e il successo di teorie pseudoscientifiche e notizie false, capaci di mettere in discussione anche le più basilari acquisizioni del sapere scientifico. Per assurdo, dunque, proprio nell'epoca in cui la quantità di informazioni a disposizione dei cittadini è maggiore, i livelli di disinformazione scientifica continuano a rimanere decisamente alti.

In ambito scientifico, in particolare, la profilazione *online* può far sì che venga completamente a mancare quella possibilità di raffronto tra tesi contrapposte che è fondamentale nella comunicazione scientifica. All'interno delle *echo chambers*, infatti, l'utente che abbia mostrato interesse per tesi pseudoscientifiche si trova nella sostanza nell'impossibilità di raffrontare tali tesi con quelle che sono invece le posizioni prevalenti nella comunità scientifica. È anzi, probabile che a tale utente continueranno ad essere suggerite notizie e informazioni di tipo confermativo, che rafforzeranno la sua convinzione circa la fondatezza di quanto letto o ascoltato.

Tutto ciò incide sul rapporto tra scienza e società, in particolare riducendo il livello di fiducia nella scienza, o meglio nella “scienza tradizionale”, come autorità epistemica. Viene cioè messo in discussione il principio per cui il sapere scientifico sarebbe un sapere dotato di particolare valore conoscitivo⁶, ossia di una particolare capacità di descrivere i fatti e di predirne l'evolversi.

Si tratta di un'idea, quella del particolare valore conoscitivo della scienza, massimamente esaltata dai positivisti, che è stata poi ridimensionata nella seconda metà del secolo scorso dal pensiero relativistico⁷, senza però per questo crollare. Benché infatti sia ormai acquisito che il sapere scientifico si distingue dalla verità assoluta e immutabile, il fatto che il sapere qualificabile come “scientifico” abbia un superiore valore conoscitivo rispetto ad altre forme di conoscenza continua a rimanere generalmente riconosciuto. D'altronde, di tale particolare valore conoscitivo si ha una quotidiana conferma in via “indiretta”, posto che il funzionamento delle applicazioni tecnologiche del sapere scientifico altro non è che una quotidiana dimostrazione del fatto che le teorie su cui tali tecnologie si fondano sono, quantomeno in una certa misura, fondate⁸.

Siffatto generale riconoscimento della scienza come autorità epistemica è tuttavia messo in crisi dai fenomeni distorsivi della realtà di cui si è detto sopra. Ciò almeno in un duplice senso.

⁶ G. BISTAGNINO, *Sono irragionevoli? Liberalismo politico e negazionismo scientifico*, in *Notizie di Politeia*, 2019, 47.

⁷ Sull'evoluzione della concezione della scienza nella storia della filosofia della scienza e la c.d. “svolta relativistica” si v. S. OKASHA, *Il primo libro di filosofia della scienza*, Torino, 2006; D. GILLES-G. GIORELLO, *La filosofia della scienza nel XX secolo*, Roma, 2006; C. PIZZI, *Diritto, abduzione e prove*, Milano, 2009.

⁸ M. DORATO, *Disinformazione scientifica e democrazia. La competenza dell'esperto e l'autonomia del cittadino*, Milano, 2019, 80 ss.

Da un lato, la convinzione circa la fondatezza di *fake news* e teorie pseudoscientifiche può far nascere sentimenti di avversione e scetticismo verso il sapere scientifico “tradizionale”, che respinge e non riconosce la validità di tali teorie.

D’altro lato, i media tradizionali, ma soprattutto, in forza del loro peculiare modo di funzionamento, i *social media*, possono incidere sulla fiducia nella scienza creando la falsa percezione che nella comunità scientifica vi siano divisioni, invece inesistenti. Ciò avviene, in particolare, allorché sia dato spazio e visibilità ad esperti che dal punto di vista scientifico non dovrebbero invece avere particolare rilievo – perché, ad esempio, si esprimono rispetto ad argomenti che fuoriescono della loro area di *expertise* o perché sostengono tesi che non hanno trovato validazione in studi condotti sulla base delle regole proprie del metodo scientifico. Si tratta cioè di soggetti che per ragioni di vario tipo si trovano a sostenere tesi empiricamente infondate e che, pur essendo una piccola minoranza nella comunità scientifica, se posti al centro dell’attenzione mediatica possono far sorgere l’impressione che la comunità scientifica sia divisa.

Tale impressione può incidere fortemente sulla fiducia nella scienza, che, è stato osservato, tende a crescere laddove vi sia una percezione di coesione e unanimità all’interno della comunità scientifica, riducendosi invece se, all’opposto, sono percepite divisioni all’interno della stessa⁹.

3. I pericoli connessi alla crisi della scienza come autorità epistemica

La crisi della scienza come autorità epistemica può avere conseguenze molto gravi in termini di tutela dei diritti, specie se si considera che alcune delle discussioni globali più accese del nostro tempo, quale quella relativa al cambiamento climatico, vertono sulla rivendicazione della validità di conoscenze scientifiche.

Il particolare valore conoscitivo della scienza risulta anzitutto il presupposto logico dell’idea della scienza come “limite” alla discrezionalità politica, ossia del principio per cui nell’assunzione di certe scelte pubbliche, implicanti lo svolgimento di valutazioni scientifiche, il decisore politico sarebbe vincolato a scegliere tenendo in considerazione le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica.

Si comprende quindi come un diffuso senso di sfiducia nella scienza, o addirittura di avversione per la scienza “tradizionale”, potrebbe creare problemi sotto il profilo del rapporto tra decisore politico e scienza.

In primo luogo, infatti, il potere politico potrebbe sfruttare la sfiducia nel valore conoscitivo della scienza per svincolarsi dai limiti che l’osservanza delle risultanze del sapere scientifico pone alla sua discrezionalità e decidere, quindi, prescindendo dal ricorso agli esperti.

In secondo luogo, anche laddove, almeno formalmente, non si contestasse il particolare valore conoscitivo della scienza, la confusione circa i confini tra ciò che è qualificabile come scientifico e ciò che non lo è, potrebbe dare luogo a pericolose forme

⁹ M. DORATO, *Disinformazione scientifica*, cit., 81.

di manipolazione del sapere scientifico da parte del potere politico. Per cui, in una società che ignori le caratteristiche fondamentali del sapere scientifico e del suo modo di funzionare e procedere, il decisore politico potrebbe senza particolari difficoltà sostenere il valore scientifico di tesi pseudoscientifiche, prive di un effettivo valore conoscitivo, scelte in realtà solo perché coerenti con posizioni di tipo prettamente politico.

Si tratta di pericoli che certamente interessano l'ordinamento italiano, in cui la svalutazione del valore conoscitivo della scienza è un fenomeno tutt'altro che sconosciuto e in cui, infatti, nel corso degli anni si sono verificati casi eclatanti di legittimazione della pseudoscienza da parte delle stesse istituzioni pubbliche. Si pensi, ad esempio, al noto, e ormai risalente, "caso Di Bella"; al "caso Stamina"; alle decisioni assunte dallo Stato italiano in tema di OGM; o, ancora, a come è stata gestita l'epidemia di Xylella¹⁰.

Bisogna inoltre considerare come la sfiducia della società nella scienza, oltre a facilitare distorsioni nel rapporto tra politica e scienza, possa incidere sul modo in cui la società accoglie decisioni pubbliche che si basano su indicazioni provenienti dalla comunità scientifica. In particolare, alla sfiducia nella scienza sono legati episodi di inosservanza di decisioni e raccomandazioni pubbliche *science based*. Esempi particolarmente emblematici di tale fenomeno si hanno in materia di vaccinazioni: basti pensare a come il diffondersi di tesi scientificamente infondate relative ai rischi connessi a talune fondamentali e raccomandate vaccinazioni abbia portato molti genitori a decidere di non vaccinare i propri figli, creando così le condizioni perché in Italia tornassero a diffondersi malattie, quale il morbillo, che si ritenevano ormai del tutto superate. Di qui l'adozione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", che ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i minori da zero a sedici anni rispetto a dodici tipologie di vaccini, poi divenute dieci a seguito delle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 119 del 2017¹¹.

Attualmente, in modo del tutto analogo, il dilagare di informazioni false e fuorvianti sta mettendo a dura prova la campagna vaccinale contro il Covid-19, portando all'adozione in Italia e all'estero di provvedimenti volti a spingere i cittadini ad aderire alle raccomandazioni *science based* provenienti dalle autorità politiche.

Secondo alcuni autori la svalutazione del valore conoscitivo della scienza potrebbe addirittura far venire meno alcune delle condizioni di esistenza delle democrazie liberali. Vi è chi ritiene infatti che la connessione che da tempo si riconosce esistente tra scienza e democrazia¹² consisterebbe in un vero e proprio rapporto di presupposizione, per cui sarebbe stata proprio la nascita delle scienze moderne ad aver creato le condizioni necessarie, o almeno alcune di esse, perché le democrazie potessero affermarsi in Occidente.

Si è osservato in particolare come nei sistemi democratici, in cui è fondamentale il rispetto del pluralismo delle opinioni e dei punti di vista, è altresì fondamentale, così

¹⁰ Sul tema si v. G. CORBELLINI, *Nel Paese della pseudoscienza*, Milano, 2019.

¹¹ A commento della disciplina si v. AA. V.V., *Forum: Vaccini obbligatori: le questioni aperte*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2/2017, 15 ss.

¹² Sul punto si v. S. JASANOFF, *The essential Parallel Between Science and Democracy*, in *See Magazine*, Febbraio 2009.

come lo è nella comunità scientifica, che le decisioni pubbliche siano prese sulla base di fatti accertati con una metodologia condivisa, su cui tutti possono convenire. Sul punto l'educazione scientifica avrebbe giocato un ruolo cruciale, insegnando ai cittadini a pensare liberamente, abituandoli alla presenza di punti di vista diversi, ma anche inducendoli a scegliere tra le diverse opinioni sulla base dei risultati conseguiti e della loro plausibilità¹³.

Si comprende, quindi, come, laddove, sotto l'influsso di derive post-positivistiche, si abbandonasse il principio secondo cui il metodo scientifico garantisce una conoscenza dei fatti che, per quanto incerta e migliorabile, è comunque superiore a quella che qualsiasi altra forma di sapere potrebbe garantire, e che, dunque, sussiste una realtà su cui tutti possono convenire e rispetto a cui, pur nel pluralismo delle idee, si deve rendere conto, le democrazie liberali potrebbero cessare di essere tali.

4. La disinformazione scientifica durante la pandemia

Allo scoppiare della pandemia da CoVid-19 la società ha sin dal principio reagito guardando alla comunità scientifica e cercando in essa aiuto. Anche da parte dei decisori pubblici c'è stata una evidente ricerca di dialogo con la comunità scientifica, al fine di garantire la fondatezza scientifica delle decisioni assunte. Vi è chi suppone quindi che la pandemia determinerà una "svolta epocale" nei rapporti tra società e scienza, nel senso di un incremento dell'importanza e della considerazione di quest'ultima nell'ambito della prima.

Tuttavia, una serie di elementi stanno rendendo tale processo più difficile e lungo di quanto potesse sembrare in origine. Col passare dei mesi, infatti, un senso di diffidenza e avversione nei confronti degli esponenti della comunità scientifica ha iniziato a farsi strada nella società, in parallelo con il diffondersi sul *web* di tesi pseudoscientifiche e negazioniste.

Ultimamente il problema della disinformazione scientifica sul *web* è quindi esploso, facendosi sempre più evidente. Forse mai come negli ultimi mesi, infatti, è stato chiaro quanto pericolosa possa essere la circolazione di *fake-news* volte a minare la fiducia nelle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica e confondere in tal modo il confine tra ciò che ha valore scientifico e ciò che invece ne è completamente privo.

In particolare, il rafforzarsi di tesi negazioniste, ossia che negano l'esistenza stessa del virus, e pseudoscientifiche ha indotto parte della popolazione mondiale a comportamenti pericolosi, che hanno incrementato la diffusione del virus e il numero di morti.

La diffusione di tali tesi è stata facilitata dal forte tasso di incertezza che sussisteva, e tutt'ora esiste, in tema di CoVid-19. Si tratta infatti di un virus nuovo rispetto al quale molti aspetti non erano mai stati oggetto di studio. La comunità scientifica, quindi, si è

¹³ In tal senso G. CORBELLINI, *Scienza, quindi democrazia*, Torino, 2011, 45.

trovata divisa su alcune questioni e non è stata sempre in grado di dare pronta risposta a talune delle domande che la società le ha posto.

L'incertezza, d'altronde, è un tratto caratterizzante il sapere scientifico¹⁴ e, pertanto, tutto ciò non dovrebbe stupire. Tuttavia, come si è visto sopra, la fiducia nella scienza è tendenzialmente tanto maggiore quanto più forte è l'idea che su un certo argomento nella comunità scientifica sussista consenso unanime.

La capacità dei *social media* di esacerbare i contrasti presenti nella comunità scientifica, oltre che di far sorgere l'impressione che esistano contrasti in realtà inesistenti, ha poi esponenzialmente aumentato la percezione dell'incertezza scientifica e la conseguente sfiducia della società nella scienza.

L'obiettivo di contrastare la disinformazione scientifica è così divenuto prioritario per molti Stati, posto che, come dichiarato dalla vicepresidente della Commissione Europea per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, «durante un'emergenza sanitaria globale, le informazioni possono salvare vite umane»¹⁵.

5. L'esigenza di un cambiamento di rotta

Proprio l'esigenza, che si è visto essere sempre più avvertita, di combattere anche sul *web* la disinformazione scientifica potrebbe costituire un'importante spinta per l'adozione di misure volte a rendere le modalità di funzionamento dei *social media* effettivamente compatibili con la tutela dei diritti e dei valori che caratterizzano le democrazie liberali.

Si tratta peraltro di un'esigenza che si farà sempre più forte in una società che sta divenendo sempre più scientifica ed in cui non a caso si sta facendo strada un nuovo diritto: il "diritto alla scienza"¹⁶.

La strumentalità sussistente tra la scienza e la tutela di alcuni fondamentali diritti ha portato infatti al riconoscimento a livello internazionale del diritto a poter godere dei benefici che derivano dal progresso scientifico. In particolare l'art. 27 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 prevede che «ogni individuo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici» e l'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 riconosce il diritto di tutti di «prendere parte alla vita culturale, godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, beneficiare della protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore».

¹⁴ Sulla falsificabilità come elemento caratterizzante il sapere scientifico K. POPPER, *Congetture e confutazioni* (1963), trad. it. di G. Pancaldi, Bologna, 2009.

¹⁵ F. BACCINI, *Disinformazione online, Commissione UE pubblica nuovo report delle piattaforme digitali sulla lotta al COVID-19*, in *Eunews.it*, 25 febbraio 2021.

¹⁶ Sul diritto alla scienza si v. G. D'AMICO, *Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?*, in *Diritti fondamentali*, 2/2019; M. GRECO, *La scienza, diritto universale dell'uomo*, in *Rivistamicron.it*, 10 marzo 2019; M. PERDUCA, *Il diritto universale alla scienza*, in *Nature.com*, 10 febbraio 2021.

Tale “nuovo diritto” viene normalmente inteso in senso ampio, non solo quindi come diritto a godere dei benefici che derivano dalla applicazione pratica delle nuove conoscenze scientifiche, in termini ad esempio di innovazioni tecniche e tecnologiche, ma come diritto che implica anche la pretesa alla “corretta informazione e formazione scientifica”¹⁷. In questo senso si è, ad esempio, espresso il Commento generale sulla scienza, approvato nell’aprile del 2020 da un comitato di esperti presso le Nazioni Unite. Si legge infatti nel documento che il termine *benefits* di cui all’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici si riferisce «*first to the material results of the applications of scientific research, such as vaccinations, fertilizers, technological instruments and the like*», in secondo luogo «*to the scientific knowledge and information directly deriving from scientific activity, as science provides benefits through the development and dissemination of the knowledge itself*», e, infine, «*to the role of science in forming critical and responsible citizens who are able to participate fully in a democratic society*»¹⁸. Non quindi solo benefici di carattere materiale ma anche benefici in termini di accrescimento delle conoscenze e delle capacità di pensiero critico anche di chi non è membro della comunità scientifica.

Se inteso in questi termini è chiaro che per l’effettiva garanzia del diritto alla scienza si rende necessaria l’adozione di efficaci strumenti di lotta alla disinformazione scientifica *online*.

In particolare, a fronte dei gravi rischi cui in tempi di pandemia la disinformazione scientifica in rete può dare luogo, non è da escludersi che proprio l’esigenza di garantire il diritto alla scienza, nell’ampia accezione di cui sopra, possa trainare quella rivoluzione della disciplina dello statuto delle piattaforme digitali che molti da tempo auspicano.

L’esigenza di contrastare la disinformazione *online* si inserisce infatti nell’ambito del più ampio problema di far sì che il diritto di manifestazione del pensiero in rete sia in qualche modo temperato con altri diritti fondamentali che rischiano di essere altrimenti lesi. Sotto tale profilo la tutela del diritto alla corretta informazione scientifica in rete risulta connessa ad altre rilevanti esigenze, quale, ad esempio, quella di limitare la circolazione *online* dei discorsi d’odio.

6. Due diversi approcci al problema della disinformazione online

Pare importante porre in evidenza come lo statuto costituzionale della libertà di espressione fortemente influisca sulla possibilità che, ed eventualmente sui margini entro cui, la libertà di manifestazione del pensiero in rete possa essere limitata e il suo esercizio temperato con esigenze di tutela relative ad altri diritti e libertà fondamentali. Si tratta infatti di un aspetto che aiuta a comprendere il perché delle profonde differenze di

¹⁷ G. D’AMICO, *Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?*, cit., 8 ss.

¹⁸ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General comment No. 25 (2020) No. 25 (2020) on science and economic, social and cultural rights (article 15 (1) (b), (2), (3) and (4) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, aprile 2020.

approccio che si registrano nell'ambito delle stesse democrazie occidentali rispetto al tema del contrasto alla disinformazione scientifica.

In Europa la libertà di manifestazione del pensiero è nata sin dall'origine¹⁹ con un tratto di cedevolezza, come diritto di libertà sottoposto alle regole del bilanciamento. In particolare, limitazioni di tale libertà sono ammissibili, purché al ricorrere di alcune condizioni: devono essere previste dalla legge; devono essere volte alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti; e devono essere proporzionate al fine perseguito.

Su tale paradigma è attualmente modellata la disciplina della libertà di manifestazione del pensiero nei singoli Stati europei, in cui infatti è riconosciuta l'esigenza che l'esercizio della libertà di espressione non vada a detrimento di altri diritti fondamentali.

Ma, inoltre, all'art. 10 della Cedu, così come all'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la libertà di espressione è configurata come libertà dal contenuto ampio e complesso, che non si esaurisce nella mera libertà di manifestazione del pensiero, ma che comprende anche un profilo "passivo", ossia quello della libertà-diritto di essere informato e di accedere alle informazioni in modo trasparente, plurale e completo²⁰.

In Europa, dunque, la libertà di espressione, per quanto fondamentale "cartina di tornasole" del livello di democrazia di un paese, non è assoluta, ma deve essere temperata con altri diritti e libertà fondamentali e funzionalizzata al soddisfacimento dei bisogni informativi dei consociati.

Con l'avvento di *Internet* l'impostazione non è cambiata, anzi, tanto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che la Corte di Giustizia hanno rilevato e tenuto conto nelle loro decisioni di come l'esercizio della libertà di espressione nel nuovo contesto tecnologico porti ad un moltiplicarsi delle ipotesi di pericolo, mostrandosi aperte all'introduzione di particolari forme di limitazioni della libertà di espressione in rete²¹.

Ben diverso è invece lo statuto costituzionale della libertà di espressione nell'ordinamento statunitense, dove il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti riconosce a tale libertà una tutela rafforzata, vietando in modo pressoché assoluto ai poteri pubblici di interferire con il suo esercizio²².

Limitazioni alla libertà di espressione sono ammissibili solo nei ristretti spazi dati dalla dottrina del "*clear and present danger*", così come precisata dalla Corte Suprema

¹⁹ Già all'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 era ravvisabile un riferimento al carattere non assoluto della libertà di manifestazione del pensiero. Si affermava infatti nell'articolo che «la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge».

²⁰ Sul tema si v. G.E. VIGEVANI-O. POLLICINO-C. MELZI D'ERIL-M. CUNIBERTI-M. BASSINI, *Diritto dell'informazione e dei media*, Torino, 2019, 10.

²¹ Si v. Corte di Giustizia dell'Unione europea, 13 maggio 2014, C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*.

²² Ai sensi del I Emendamento della Costituzione statunitense «*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances*».

in *Brandenburg v. Ohio*. In particolare, la Corte Suprema ha stabilito che atti volti a regolare l'esercizio della libertà di parola sono ammissibili solo al ricorrere di talune stringenti condizioni, ossia solo se volti a limitare la libertà di parola di chi eserciti tale libertà nell'intento di portare altri a commettere condotte illecite, e purché il realizzarsi di tali condotte sia altamente probabile e imminente²³.

Un paradigma che non è parso mutare neppure dinnanzi alle inedite implicazioni legate all'utilizzo di *Internet*. La Corte Suprema, infatti, ben lungi dal riconoscere margini per una tutela meno stringente della libertà di manifestazione del pensiero *online*, ha piuttosto posto l'accento sulle positive potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione, idonei ad accrescere la libertà di parola e il *free marketplace of ideas*²⁴.

Tale profonda diversità nel modo di concepire lo statuto costituzionale della libertà di espressione ha avuto, e continua ad avere, forti ripercussioni sulla reazione degli Stati Uniti, da un lato, e degli Stati europei, dall'altro, al fenomeno della circolazione in rete di *fake news* o discorsi d'odio²⁵. Si tratta a ben vedere di un grosso ostacolo all'elaborazione di discipline e livelli di tutela uniformi, che pur sarebbe oltremodo auspicabile, data la capacità di espansione, anche oltre i confini nazionali, che è propria della comunicazione su *Internet*.

6.1. La libertà di espressione online negli Stati Uniti

Alla luce del valore, quasi sacrale, che la libertà di espressione riveste negli Stati Uniti si possono comprendere le ragioni per cui fino ad ora sono sostanzialmente mancate iniziative statali volte a introdurre forme particolari di limitazione della libertà di espressione in rete. Negli Stati Uniti, quindi, il contrasto della disinformazione e dei discorsi d'odio è un'attività rimessa all'autonomia, e del tutto eventuale, iniziativa delle piattaforme digitali, le quali a partire dalla metà degli anni 2000 hanno effettivamente iniziato a sviluppare varie modalità di censura dei contenuti degli utenti e *policies* sui contenuti diffondibili.

Anche durante la pandemia le cose non sono cambiate di molto. Anzi, sotto la vecchia amministrazione, l'allora Presidente Donald Trump, ben lungi dal porre in essere azioni volte a limitare il fenomeno della disinformazione in tema di Covid-19, ha piuttosto in più occasione dato pubblico sostegno a tesi pseudoscientifiche che stavano avendo ampia circolazione sul *web*.

Ma soprattutto, il Presidente Trump ha adottato una politica di totale ostilità verso la censura *de facto* posta in essere di spontanea iniziativa dalle piattaforme digitali a fronte del dilagare di notizie false e ingannevoli. Politica culminata con l'adozione, il 28 maggio 2020, dell'*Executive Order on Preventing Online Censorship*, ossia un atto che avrebbe

²³ Per uno studio onnicomprensivo della *freedom of speech* nell'ordinamento statunitense, si veda C.R. Sunstein, *Democracy and the Problem of Free Speech*, New York, 1995.

²⁴ Sul tema O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *Medialaws*, 1/2018, 21.

²⁵ Sul tema O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale*, cit., 1 ss.

dovuto incidere, riducendola, sull'immunità da responsabilità editoriale che la Sezione 230 del *Communications Decency Act* garantisce anche agli intermediari che abbiano vigilato e controllato i contenuti pubblicati dagli utenti²⁶.

Si è trattato di un'iniziativa scaturita da ragioni di natura prettamente personale, in risposta a una serie di episodi di censura privata delle *Internet platforms* che avevano colpito i *post* dell'allora Presidente Trump²⁷. L'ultimo atto, quindi, di una lunga *querelle* che ha visto il Presidente Trump per anni accusare le *Internet platforms* di inquinare, promuovendo posizioni politiche contrarie ai conservatori, il *free marketplace of ideas*. Tuttavia, bisogna riconoscere come tale decreto fosse volto a intervenire su di una disciplina che effettivamente ormai da tempo stava suscitando preoccupazioni in modo trasversale nei diversi schieramenti politici²⁸.

Così come interpretate, infatti, le disposizioni della Sezione 230 del *Communications Decency Act* possono creare non pochi problemi in termini di tutela dei diritti fondamentali nel mondo digitale: l'assoluta tutela di cui gode la libertà di espressione fa sì che le attività di censura e moderazione dei contenuti in rete siano sostanzialmente riservate al monopolio delle piattaforme digitali, le quali si trovano in tal modo investite di un enorme potere, non controbilanciato da alcuna forma di responsabilità, posto che la Sezione 230 del *Communications Decency Act* è interpretata dalla giurisprudenza in modo estensivo e copre di immunità anche le piattaforme digitali che esercitino forme di censura privata.

La questione della revisione della Sezione 230 è stata tuttavia, almeno al momento, chiusa, posto che il Presidente Biden appena entrato in carica ha provveduto a revocare l'*Executive Order on Preventing Online Censorship*.

6.2. La libertà di espressione online in Europa

Nell'Unione Europea la situazione pare ben diversa: interventi, tanto a livello unionale che a livello nazionale, di limitazione della libertà di espressione *online* sono ammessi con maggiore tolleranza, sebbene entro certi limiti. Pertanto, a forme di censura privata, spontaneamente posta in essere dalle piattaforme digitali, se ne affiancano altre previste e disciplinate a livello statale²⁹. Nel caso di collaborazione tra autorità pubblica e piattaforma privata, può accadere che il controllo della liceità dei contenuti rimanga di competenza statale e alle piattaforme digitali sia delegata la sola esecuzione della

²⁶ M. MONTI-A. VENANZONI, *Il tramonto della frontiera digitale? Note a prima lettura dell'executive order del 28 maggio 2020 emanato per prevenire la censura online da parte dei social media*, in *Diritti Comparati*, 2020.

²⁷ In particolare *casus belli* fu il *fact-checking* eseguito da Twitter, che aveva contrassegnato un *tweet* del Presidente americano sul voto via posta come fuorviante, rimandando per approfondimenti ad un contenuto della CNN.

²⁸ G.M. LOUER-M. MAROTTA, *Beyond the Headlines: Analysis of the Executive Order on Preventing Online Censorship and the Potential Impact on Section 230 Policy*, in *Arnoldporter.com*, 23 giugno 2020.

²⁹ Sulle diverse forme di censura M. MONTI, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1/2019, 35 ss.

rimozione dei contenuti illeciti³⁰, oppure, invece, che la delega alle piattaforme digitali sia ben più ampia e includa la stessa valutazione sostanziale dei contenuti³¹.

In Europa, quindi, all'autoregolamentazione dei privati si affiancano forme di co-regolamentazione. In particolare, una prima importante tappa nel senso dell'elaborazione di una disciplina condivisa si è avuta con la sottoscrizione del *Code of practice on Disinformation*³², che ha riunito su base volontaria alcuni dei più importanti attori del mondo digitale e tentato di delineare una serie di principi comuni volti ad orientare l'azione di tali soggetti nel contrasto alla diffusione di *fake news*.

Siffatto percorso verso la co-regolamentazione ha subito una forte accelerazione con lo scoppiare della pandemia, che ha portato l'Unione Europea e i singoli Stati membri ad aumentare il proprio impegno rispetto al problema della disinformazione, con particolare attenzione, visto il momento storico, alla disinformazione scientifica³³. In particolare, nell'ambito della collaborazione già avviata con il *Code of practice on Disinformation*, il 10 giugno 2020, i sei "giganti del web" (Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok e Mozilla) si sono impegnati con la Commissione Europea a rispettare un programma mensile di rendicontazione dei livelli di diffusione sul web di notizie false in tema di pandemia e delle iniziative assunte per il contenimento degli stessi.

Sempre nel senso della sussistenza di una trasformazione, o quantomeno di un tentativo di trasformazione, è andata la presentazione da parte della Commissione Europea al Parlamento Europeo del *Digital Service Act*³⁴, ossia di una proposta di regolamento sui servizi digitali, volto a vincolare le piattaforme digitali al rispetto di taluni principi fondamentali e ad implementare le forme di collaborazione già in corso.

Il testo del *Digital Service Act* potrà essere oggetto di profonde modifiche e potrebbe non essere approvato in tempi brevi, tuttavia, tale proposta segna un ulteriore passo nel senso della transazione dalla logica del "mercato unico digitale" a quella della "democrazia digitale"³⁵. La Commissione Europea sta infatti facendo intendere sempre

³⁰ Si pensi, ad esempio, agli artt. 16 e 17 del d. lgs. 70/2003, attuativi degli artt. 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in cui è previsto che l'obbligo delle piattaforme digitali di rimuovere un contenuto scatti solo in presenza di un ordine dell'autorità.

³¹ Nel senso della delega alle *Internet platforms* dei poteri censori è andata la recente legge sul cyberbullismo, l. n. 71/2017, che, all'art. 2, prevede una procedura di *notice and takedown*, che delega alle *Internet platforms* l'individuazione dei comportamenti rientranti nella dizione di cyberbullismo.

³² Tra gli obiettivi fissati nel *Code of practice on disinformation* vi era: la garanzia della trasparenza delle informazioni ricevute dagli utenti in relazione alla loro affidabilità e all'identità delle fonti da cui provengono; il disincentivo della disinformazione rispetto all'informazione affidabile; l'aumento delle possibilità e della capacità degli utenti di trovare informazioni con diversi orientamenti e punti di vista.

³³ Europea Commission, *Coronavirus: EU strengthens action to tackle disinformation*, Press release, Bruxelles, 10 giugno 2020.

³⁴ Per un primo commento alla proposta di regolamento, *ex multis*, si v. O. POLLICINO-G. DE GREGORIO, *L'alba di nuove responsabilità sulle piattaforme digitali: il Digital Services Act*, in *Agendadigitale.eu*, 15 dicembre 2020; G. FINOCCHIARO, *Digital Services Act: la ridefinizione della limitata responsabilità del provider e il ruolo dell'anonimato*, in *Medialaws.eu*, 12 gennaio 2021; P. CESARINI, *The Digital Services Act: a Silver Bullet to Fight Disinformation?*, in *Medialaws.eu*, 8 febbraio 2021; C. CASONATO-B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'unione europea in materia di intelligenza artificiale*, in *Biodiritto.org*, 24 agosto 2021.

³⁵ In tal senso R. CONTI-F. DE STEFANO, *L'algoritmo e la nuova stagione del costituzionalismo digitale: quali le sfide per il giurista (teorico e pratico)? Conversando con Oreste Pollicino*, in *Giustizia insieme*, 15 aprile 2021.

più chiaramente di non voler lasciare che un compito prettamente statale, quale quello del bilanciamento tra diritti, possa essere completamente rimesso alle *Internet platforms*, ossia a soggetti privati, e di voler, dunque, svolgere un ruolo attivo nella tutela dei diritti fondamentali anche nel mondo digitale.

7. Nuove prospettive di intervento

Posto quindi che gli spazi per un intervento pubblico volto a garantire il pluralismo informativo anche nel mondo digitale sono estremamente diversi a seconda dell'ordinamento costituzionale di riferimento, pare importante porre in evidenza un aspetto: quello della disinformazione *online*, in particolar modo scientifica, è un fenomeno specifico, alle cui peculiarità andrebbero adattate le modalità di intervento.

La rimozione dei contenuti, ad esempio, è una tecnica di censura molto utilizzata ma che mal sia adatta al contrasto della disinformazione *online*. Oltre, infatti, alle difficoltà pratiche di individuare e riconoscere informazioni qualificabili come “false”, si pongono non pochi problemi di ordine giuridico, posto che si tratta di utilizzare la forma più invasiva di censura *online* avverso qualcosa, l'informazione falsa, che normalmente non è di per sé considerabile come un fatto illecito³⁶.

Anche l'attività di *fact checking* pone problemi di non poco conto. Innanzitutto, non è semplice stabilire quali soggetti possano essere investiti del potere di decretare ciò che è vero e ciò che è falso, e soprattutto quali competenze dovrebbero avere per lo svolgimento di valutazioni così complesse, specie se relative a materie scientifiche. Inoltre, bisogna tener conto di come sussistano sempre “aree grigie”, in cui il confine tra il vero e il falso si fa labile e di come in questi casi un intervento di *fact checking* potrebbe portare a reazioni controproducenti, rafforzando derive relativistiche. Infine, dal punto di vista pratico sottoporre ad un tal tipo di scrutinio la miriade di informazioni che quotidianamente circolano sul *web* è compito che pare al momento tecnicamente difficile, se non impossibile, realizzazione. Il *fact checking* non può quindi che portare ad un controllo di tipo parziale, pena lo svolgimento di una attività del tutto arbitraria e sommaria.

Viste dunque le problematiche sottese alle principali tecniche utilizzate dalle piattaforme digitali per la moderazione dei contenuti, pare interessante che durante la pandemia la necessità di far fronte al dilagare della disinformazione scientifica abbia portato all'elaborazione di nuovi meccanismi di contrasto alle *fake news*.

Si pensi ad esempio alla scelta operata da alcune piattaforme, come Instagram e Facebook, di suggerire agli utenti che entrano in contatto con contenuti in qualche modo connessi al tema dei vaccini, ossia a un tema rispetto a cui la diffusione di *fake news* è

³⁶ In tal senso M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione*, cit., 34.

particolarmente elevata e allarmante, pagine in cui sono riportati dati aggiornati sul tema, tratti dai siti di organi istituzionali, oltre che i *link* di collegamento a tali siti³⁷.

Così è interessante anche il fatto che, a seguito delle elezioni presidenziali statunitensi, per contrastare il dilagare della disinformazione *online*, Facebook abbia deciso di intervenire direttamente sull'algoritmo su cui si basa la raccomandazione dei contenuti agli utenti, in particolare aumentando il peso del “*news ecosystem quality*”, ossia del punteggio che viene assegnato agli organi di informazione in base a criteri indicativi della qualità del loro giornalismo³⁸.

Si tratta di nuove strategie la cui forza pare risiedere nel fatto di incidere direttamente sui sistemi algoritmici di raccomandazione, ossia su quella che è la principale causa delle distorsioni informative sul *web*.

Mentre, infatti, il *fact checking* e la rimozione dei contenuti agiscono *ex post*, su quello che è il risultato dell'applicazione dei sistemi algoritmici di raccomandazione, tali inedite politiche di contrasto alla disinformazione intervengono invece direttamente sulla modalità di funzionamento dei sistemi di raccomandazione. Si tratta di un'ottica di intervento che, concentrandosi maggiormente su quella che è la principale causa delle distorsioni informative *online*, potrebbe rilevarsi maggiormente efficace per la garanzia del pluralismo informativo sulle piattaforme digitali. Come si è visto sopra, infatti, la sussistenza di pluralismo delle informazioni, e quindi di un effettivo *free marketplace of ideas*, è messa a repentaglio sul *web* non tanto dal fatto che non sussista varietà tra le informazioni, né dal fatto che alcune di esse siano false o fuorvianti, ma principalmente dal fatto che queste ultime, in forza dei sistemi algoritmici di raccomandazione, si diffondono in modo frammentato e polarizzato³⁹.

A ben vedere tramite i sistemi algoritmici di raccomandazione le piattaforme digitali pongono in essere una forma di “censura indiretta”, per cui certi contenuti, in base all'algoritmo elaborato e utilizzato dalla piattaforma digitale, nei fatti non potranno essere visualizzati da determinate categorie di utenti. In tema di disinformazione, allora, la creazione di una collaborazione tra pubblico e privato nella definizione dei criteri e dei meccanismi sulla cui base tale iniziale censura debba effettuarsi potrebbe essere ben più efficace rispetto a interventi successivi, che non possono che limitarsi a cercare di porre rimedio alle storture cagionate dall'iniziale applicazione dei filtri informativi.

Da tale punto di vista pare molto interessante che la Commissione Europea abbia manifestato l'intento di costruire le basi della “democrazia digitale” proprio partendo dalla trasparenza della decisione algoritmica. Il *Digital Service Act* prevede infatti in materia di raccomandazioni il diritto degli utenti a una maggiore trasparenza sulle modalità di funzionamento degli algoritmi su cui si basa la profilazione. In particolare, all'art. 29 è previsto che «le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi che si

³⁷ Analogo meccanismo è stato previsto in un accordo concluso Ministero della Salute con Twitter, sul tema si v. Ministero della Salute, *Coronavirus, Speranza: “Accordo con Twitter per contrasto alle fake news”*, Notizie, in www.ministerodellasalute.it, 4 febbraio 2021.

³⁸ C. ROSSI, *Perché l'algoritmo di Facebook esalta Cnn e New York Times*, in *Startmag.it*, 26 novembre 2020; K. ROOSE-M. ISAAC-S. FRENKEL, *Facebook Struggles to Balance Civility and Growth*, in *Nytimes.com*, 7 gennaio 2021.

³⁹ In tal senso M. CUNIBERTI, *Il contrasto della disinformazione*, cit., 38.

avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione che possano avere messo a disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o influenzare tali parametri principali, compresa almeno un'opzione non basata sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679)».

L'idea sembra dunque quella di partire dal diritto alla trasparenza della regola algoritmica per poi costruire forme di cooperazione tra utenti, piattaforme digitali e autorità pubblica nella definizione delle modalità di funzionamento dei sistemi di raccomandazione, ossia nella definizione dei termini del bilanciamento tra interessi economici ed esigenze di tutela dei diritti fondamentali che sono sottesi alla regola algoritmica.

Una linea di intervento tanto più interessante se si considera che quella della trasparenza della regola algoritmica è una politica su cui la tradizione europea e quella statunitense potrebbero trovare un punto di incontro, poiché non tanto basata su una logica di limitazione della libertà di espressione, quanto piuttosto su quella della garanzia delle condizioni indispensabile per l'effettiva esistenza di un *free marketplace of ideas*.